

La seduta comincia alle 15.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento l'onorevole Saglia sostituisce l'onorevole Lamorte.

Seguito della discussione della proposta di legge Foti ed altri: Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili (1296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Foti ed altri: « Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha convenuto di adottare come testo base, per il seguito della discussione, il nuovo testo della proposta di legge risultante dall'esame svolto in sede referente (*vedi allegato 1*). Avverto che la I Commissione ha testé espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che sono stati presentati due articoli aggiuntivi alla proposta di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Avverto altresì che gli articoli aggiuntivi presentati debbono essere posti in votazione in linea di principio e, se approvati, saranno trasmessi alle competenti Com-

missioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. In caso di approvazione in linea di principio, non si procederà, quindi, al seguito della discussione ed alla votazione finale della proposta di legge.

Quanto agli effetti della votazione in linea di principio, ricordo che essa assume carattere sostanziale e definitivo solo in caso di reiezione delle proposte emendative, mentre, in caso di approvazione, l'effetto che ne consegue è di mera natura procedurale, valendo essa ai fini della trasmissione per i pareri.

Sostituisco io stesso il relatore, onorevole Ghiglia, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni perché impegnato presso altra sede parlamentare, ed invito al ritiro degli articoli aggiuntivi, anche al fine di procedere ad una rapida approvazione del provvedimento.

Chiedo al Governo di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi presentati.

NINO SOSPIRI, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Il Governo comprende perfettamente la sostanza della questione posta dall'onorevole Vendola, ma ritiene preferibile il ritiro dell'articolo aggiuntivo Vendola 2.02 ed, eventualmente, se il proponente lo riterrà opportuno, la sua trasformazione in un ordine del giorno, che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere.

Quanto all'articolo aggiuntivo 2.01, presentato dal Governo, non posso che esprimere parere favorevole, ribadendone le finalità, a meno che non emergano difficoltà da parte della Commissione.

NICHI VENDOLA. Intervenendo in merito al mio articolo aggiuntivo 2.02, comprendo perfettamente le esigenze di una

rapida conclusione di questo *iter*. Pertanto, intendo trasfondere il contenuto dei punti 1 e 3 del mio articolo aggiuntivo in un ordine del giorno. Tralascio, invece, il punto 2, avendo notato che in qualche maniera se ne rinviene traccia nell'articolato. Ho già predisposto il testo di detto ordine del giorno, signor presidente, pertanto ritiro il mio articolo aggiuntivo 2.02.

NINO SOSPIRI, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Constatato che, in effetti, il contenuto del preannunciato ordine del giorno è identico a quello dei commi 1 e 3 dell'articolo aggiuntivo 2.02, ritirato, il Governo si dichiara fin d'ora disponibile ad accoglierlo.

TOMMASO FOTI. A mio avviso, l'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, nel testo in cui è stato presentato, rischia di non soddisfare l'esigenza qui rappresentata. Invero, nonostante la sua applicazione sia prevista « a partire dall'anno 2002 », se vogliamo dare attuazione operativa ed immediata alla richiesta del Governo, mi pare più opportuno inserire la previsione in esso contenuta nel testo del disegno di legge finanziaria, all'esame della Commissione bilancio, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2002. Diversamente, dovremmo interrompere questo *iter*, per riprenderlo a gennaio, rinviando il provvedimento al Senato in febbraio, per riuscire ad approvarlo entro il mese di aprile. Qualora il contenuto di questo articolo aggiuntivo non dovesse rientrare nella legge finanziaria, nulla impedirebbe di recepirlo direttamente nel corso della discussione che si svolgerà presso il Senato. Pertanto, riterrei opportuno che il Governo aderisse alla mia richiesta di soprassedere, almeno in questa fase.

NINO SOSPIRI, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor presidente, con questo articolo aggiuntivo intendiamo destinare una quota pari allo 0,2 per cento della dotazione annua assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedi-

mento in esame, al funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa, già istituito con la legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma impossibilitato a funzionare proprio per mancanza di risorse. Anche le regioni sono favorevoli al suo finanziamento nonché al suo funzionamento.

Del resto, le argomentazioni dell'onorevole Foti sono convincenti. Il Governo ha posto la questione e ritiene che, nel merito, non ci siano obiezioni né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione (almeno, lo auspica). Pertanto, il Governo accoglie la richiesta dell'onorevole Foti, ritirando il suo articolo aggiuntivo 2.01. Se non sarà possibile il suo accoglimento nel testo della legge finanziaria, esso sarà riproposto al Senato.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli aggiuntivi presentati sono stati ritirati.

Passiamo agli ordini del giorno.

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Vendola n. 0/1296/VIII/1 (*vedi allegato 2*).

Chiedo quindi al Governo di esprimere il proprio orientamento su di esso.

NINO SOSPIRI, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Come preannunciato, il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno se insiste per la votazione.

NICHI VENDOLA. No, signor presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Avverto che non vi sono richieste di parlare per dichiarazione di voto finale.

Propongo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento le seguenti correzioni di forma:

all'articolo 1, comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: « tra le » con le seguenti: « delle »;

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 1 e 3 » con le seguenti: « 2 e 3 »;

all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 2, dopo la parola: « canoni » inserire la seguente: « di ».

Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma s'intendono approvate.

(Così rimane stabilito).

Chiedo, infine, che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Non essendovi colleghi che chiedono di parlare per dichiarazione di voto finale, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul nuovo testo della proposta di legge n. 1296 di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proposta di legge Foti ed altri: « Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili » (C. 1296).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Abbondanzieri, Armani, Brusco, Coronella, Guido Dussin, Foti, Germanà, Iannuzzi, Anna Maria Leone, Lupi, Mereu, Mondello, Paroli, Parolo, Pinto, Realacci, Reduzzi, Paolo Russo, Saglia, Scalia, Stradella, Vendola, Verro, Vianello, Zaccheo e Zunino.

La seduta termina alle 15.55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 20 dicembre 2001.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili (C. 1296 Foti).**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

(Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*.

(Tipi di contratto).

1. La Convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definirsi negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo tra le parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2 ».

ART. 2.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431).

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 1 e 3, dopo le parole: « agli articoli 2, 3, 4, » è inserita la seguente: « 4-*bis*, »;

b) all'articolo 2, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « , che provvedono alla definizione di contratti-tipo »;

c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « e il loro rispetto » sono inserite le seguenti: « , unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-*bis* »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole: « di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-*bis* »;

2) al comma 3, le parole: « di contratti-tipo relativi alla » sono sostituite dalle seguenti: « dei canoni ».

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi
di contratto di locazione di immobili (C. 1296 Foti).**

ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. A partire dall'anno 2002, una quota pari allo 0,2 per cento della dotazione annua assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, è destinata al funzionamento ed alle attività conoscitive ed informative dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui al precedente comma 1.

2. 01. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di approvare i tipi

di contratto di cui al precedente articolo 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convoca entro 60 giorni le associazioni della proprietà e degli inquilini riconosciute maggiormente rappresentative dalla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

2. Qualora entro 60 giorni dalla convocazione della Convenzione nazionale non fossero approvati i contratti-tipo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi 30 giorni, emana il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nel quale vengono definiti i tipi di contratto.

3. Fino alla approvazione da parte della Convenzione nazionale dei tipi di contratto ovvero fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, si applicano i contratti-tipo già definiti in sede locale ovvero i contratti-tipo allegati A e B alla Convenzione nazionale siglata in data 8 febbraio 1999.

2. 02. Vendola.

ORDINE DEL GIORNO

L'VIII Commissione,
in sede di esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1296;

considerata l'opportunità di provvedere con celerità alla definizione dei tipi di

contratto di cui all'articolo 1, della proposta di legge,

impegna il Governo:

a) in sede di prima applicazione, al fine di approvare i tipi di contratti di cui

al citato articolo 1, a convocare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le associazioni della proprietà e degli inquilini riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito della convenzione nazionale prevista dall'articolo 4 della legge n. 431 del 1998;

b) ad assicurare che, fino alla approvazione da parte della convenzione nazionale dei tipi di contratto, siano applicati i contratti-tipo già definiti in sede locale ovvero i contratti-tipo di cui agli allegati A e B alla convenzione nazionale siglata in data 8 febbraio 1999.

0/1296/VIII/1. Vendola.

